

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
471/2025/R/IDR**

**ORIENTAMENTI PER IL PRIMO AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI
SENSI DEL METODO TARIFFARIO PER IL QUARTO PERIODO
REGOLATORIO MTI-4**

Documento per la consultazione

28 ottobre 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) avviato con la deliberazione 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR, volto alla definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4.

Il documento illustra, dunque, gli orientamenti dell'Autorità per l'individuazione delle modalità necessarie a procedere al primo aggiornamento biennale previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026.

Nello specifico, si sottopongono a consultazione sia le modalità di aggiornamento di alcune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario (tenuto conto dei dati desumibili dal bilancio dell'anno ($a - 2$), e della riquantificazione di taluni parametri), sia gli orientamenti per l'introduzione di misure volte ad integrare e completare il vigente sistema di regole in ragione, in particolare, della necessità di: i) preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e favorire ulteriormente l'efficientamento dei costi operativi di natura endogena; ii) introdurre alcuni ulteriori accorgimenti per accompagnare i processi tesi a una razionalizzazione della governance di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione; iii) consolidare le misure di incentivazione volte a favorire la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del Climate Change; iv) esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica che verranno fissati tenuto conto degli adeguamenti della regolazione della qualità da adottare nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazioni 424/2025/R/IDR e 425/2025/R/IDR; v) assicurare l'opportuno coordinamento tra la regolazione tariffaria e la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla recente deliberazione 347/2025/R/IDR.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **28 novembre 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere

divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali
Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it***

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione.....	7
2	Visione d'insieme	8
	Evidenze emerse dalle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio	9
3	Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario	14
4	Adeguamenti monetari	18
5	Promozione dell'efficienza.....	19
	Costi operativi.....	19
	Costi ambientali e della risorsa.....	25
	Componenti a conguaglio	25
6	Sostegno degli investimenti.....	29
	Costi delle immobilizzazioni	29
	Fondo nuovi investimenti	32
7	Promozione dell'innovazione	32
8	Aggiornamento degli atti di programmazione.....	35
9	Schema regolatorio di convergenza.....	36

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con la deliberazione 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR, ha avviato il procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, MTI-4¹), ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'annualità 2026.
- 1.2 Nel presente documento, l'Autorità - a partire da un *focus* sulle predisposizioni tariffarie trasmesse dai soggetti competenti nell'ambito delle proposte per il quarto periodo regolatorio - illustra i propri orientamenti volti a tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:
- aggiornare le determinazioni già adottate per le annualità successive al 2025, alla luce della riquantificazione di taluni parametri e dei dati di bilancio dell'anno ($a - 2$), in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - integrare e completare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione, in particolare, della necessità di: *i)* preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e favorire ulteriormente l'efficientamento dei costi operativi di natura endogena; *ii)* introdurre alcuni ulteriori accorgimenti per accompagnare i processi tesi a una razionalizzazione della *governance* di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione; *iii)* consolidare le misure di incentivazione volte a favorire la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*; *iv)* esplicitare le procedure per l'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, anche alla luce degli obiettivi di qualità contrattuale e tecnica che verranno fissati tenuto conto degli adeguamenti della regolazione della qualità da adottare nell'ambito dei procedimenti avviati con le deliberazioni 424/2025/R/IDR e 425/2025/R/IDR; *v)* assicurare l'opportuno coordinamento tra la regolazione tariffaria e la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla recente deliberazione 347/2025/R/IDR², che trova applicazione alle procedure ad evidenza pubblica avviate dal 1° gennaio 2026.

¹ Cfr. Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR.

² La deliberazione 347/2025/R/IDR ha previsto che la disciplina dei documenti di gara trovi compimento in vigenza della metodologia tariffaria per il quarto periodo e dei successivi aggiornamenti adottati dall'Autorità, disponendo che sia cura dell'Ente di governo dell'ambito, in sede di approvazione degli atti di propria competenza, ai sensi della regolazione *pro tempore* vigente, il coordinamento tra gli esiti della procedura di gara e i valori computati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie, affinché sia garantito il

- 1.3 Con riguardo al termine per adempiere agli obblighi di trasmissione del primo aggiornamento delle predisposizioni tariffarie - sulla base delle modalità definite all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR³ - l'Autorità intende differirlo dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026, anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e l'asseverazione dei dati di qualità tecnica, prospettate nel documento per la consultazione 470/2025/R/IDR.
- 1.4 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2025 il provvedimento finale recante le regole e le procedure ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dal 2026, anche in considerazione delle osservazioni e delle proposte che perverranno - per quanto di interesse in questa sede - in risposta alle consultazioni relative all'aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale e tecnica di cui ai documenti 469/2025/R/IDR e 470/2025/R/IDR.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide il prospettato orientamento di differire al 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie? Motivare la risposta.*

2 Visione d'insieme

- 2.1 Il primo aggiornamento biennale del MTI-4 rappresenta l'occasione per affinare ulteriormente il quadro regolatorio, considerando simultaneamente i versanti della qualità tecnica, di quella contrattuale e le evoluzioni tariffarie. Un coordinamento sempre più efficace delle scadenze dei rispettivi procedimenti, una evoluzione continua delle modalità di validazione dei dati che rafforzino la fiducia riposta nei

rispetto delle condizioni di aggiudicazione (con particolare riferimento a: *i*) alcuni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario, qualora sia stata proposta - in sede di gara - una riduzione del limite di prezzo K o un aumento del fattore di *sharing* X ; *ii*) le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, ove sia stata proposta una riduzione dei costi operativi endogeni, $Opex_{end}$, dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità, ERC_{tel} , e/o dei costi operativi per adeguamenti agli *standard* di qualità contrattuale e tecnica, $Opex_{QC}$ e $Opex_{QT}$, nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione, Op^{new} ; *iii*) lo *sharing* dei margini relativi alle altre attività idriche, nel caso ne sia stato proposto il contenimento; *iv*) le componenti di costo caratterizzanti lo schema di convergenza, nei contesti territoriali che presentino persistenti carenze informative).

³ L'Autorità, nel richiamato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo - al comma 6.1 - che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

- determina con proprio atto deliberativo, l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
- trasmette all'Autorità i dati e gli atti (in particolare, l'aggiornamento del programma degli interventi - con specifica evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche - e del piano economico-finanziario) adottati ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità medesima.

processi di valutazione a cui gli operatori sono assoggettati, un possibile avvio di nuove procedure di affidamento del servizio nelle quali, almeno in parte, si faccia riferimento al nuovo bando di gara, una capillare verifica dei risultati raggiunti con gli investimenti realizzati e un conseguente, progressivo, affinamento dello scenario conclusivo di implementazione del PNRR rappresentano, nel complesso, i punti caratterizzanti il pacchetto di fine anno relativo alla regolazione del servizio idrico integrato.

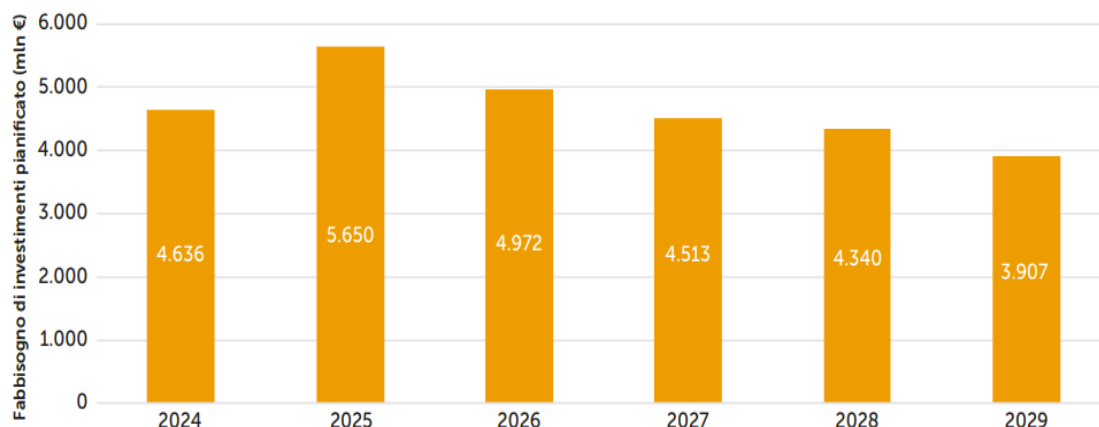
- 2.2 Si tratta di elementi già ampiamente disciplinati e tali da richiedere, in questa fase, gli aggiornamenti necessari a garantirne una corretta implementazione a partire dal prossimo anno. Al loro fianco, poi, merita di essere considerata la recente *“Proposta di revisione del PNRR in attuazione della Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025”* (approvata dalla Cabina di regia PNRR del 26 settembre 2025), in cui assume particolare rilievo un nuovo strumento finanziario volto a facilitare gli investimenti infrastrutturali nel settore idrico.
- 2.3 In particolare, è stata proposta l'introduzione di un *“Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico”*, allo scopo di contribuire al rafforzamento di tali infrastrutture - considerato un obiettivo prioritario di natura strutturale - in un quadro di coerenza con l'impostazione regolatoria ormai consolidatasi in Italia. Nello specifico, il citato veicolo finanziario sarebbe destinato, secondo la Cabina di regia PNRR, alla realizzazione degli investimenti individuati nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) e non finanziati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, seguendo le procedure e i criteri valutativi definiti dalla Riforma M2C4R4.1 *“Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”* del PNRR e dal Piano.
- 2.4 Le evidenze al momento disponibili, ivi comprese quelle illustrate di seguito, suggeriscono che tale strumento possa presentare un rilevante potenziale nel rafforzamento infrastrutturale del settore. Da un lato, un rinnovato sostegno pubblico agli investimenti può costituire un efficace strumento per stabilizzare ulteriormente i progressi conseguiti negli ultimi anni, attenuando potenzialmente il *trend* di progressiva contrazione della spesa per investimenti nelle annualità 2028 e 2029 (si veda la successiva *Figura 1*), dall'altro, un *focus* continuativo sulla sicurezza degli approvvigionamenti idrici può favorire un incremento dell'incidenza percentuale dei relativi interventi (si veda la successiva *Figura 2*), talvolta penalizzati dalle difficoltà proprie di programmazioni territorialmente o temporalmente non adeguate a considerarne i necessari sostegni e i possibili benefici.

Evidenze emerse dalle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio

- 2.5 Tenuto conto dei nuovi obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 637/2023/R/IDR (tra cui quelli connessi al potenziamento della sicurezza degli

approvvigionamenti idrici)⁴, le proposte tariffarie per il periodo 2024-2029 riferite a 156 gestioni (che servono 48.779.140 abitanti) portano⁵ a quantificare un fabbisogno di investimenti programmato, inclusa la disponibilità di fondi pubblici, pari a 28 miliardi di euro per i sei anni considerati, passando da 4,6 miliardi di euro nel 2024 (in linea con il valore annuale riscontrato per il 2023), a 5,6 miliardi di euro nel 2025, per poi registrare una flessione (conseguente a una progressiva contrazione dei finanziamenti pubblici disponibili) per le annualità successive, attestandosi a 5,0 miliardi di euro nel 2026, a 4,5 miliardi di euro nel 2027, a 4,3 miliardi di euro nel 2028 e a 3,9 miliardi di euro nel 2029 (*Figura 1*). La spesa per investimenti prevista per il quarto periodo regolatorio, in termini *pro capite*, ammonta a 565 euro/abitante a livello nazionale (corrispondenti a una spesa annuale per investimenti di 94 euro/abitante/anno, in aumento rispetto al valore annuale di 69 euro/abitante/anno che ha caratterizzato il terzo periodo regolatorio 2020-2023), con un valore più elevato nel Centro (802 euro/abitante per i sei anni).

Figura 1 – Trend degli investimenti complessivi pianificati per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 per il panel di gestori di riferimento



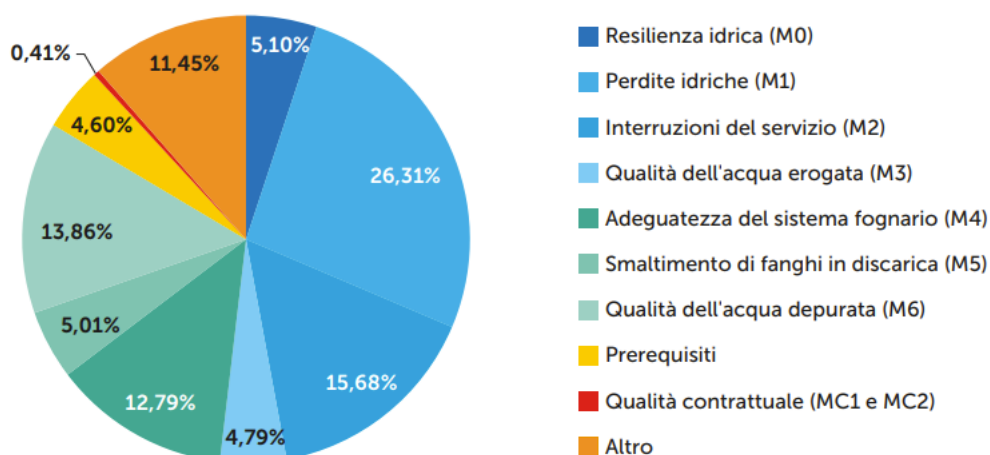
2.6 L'Autorità, peraltro, ha potuto iniziare a verificare come gli investimenti programmati a partire dal 2024 fossero puntualmente indirizzati al conseguimento delle finalità stabilite sulla base delle condizioni di partenza riscontrate nei diversi contesti, coerentemente con la logica *output-based* con la quale è stata impostata la regolazione della qualità tecnica. L'analisi del fabbisogno di investimenti per il

⁴ Con la citata deliberazione 637/2023/R/IDR è stato tra l'altro introdotto il nuovo macro-indicatore "M0 – Resilienza idrica", volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio di pertinenza, inclusi gli usi diversi dal civile.

⁵ Il campione si riferisce agli operatori le cui predisposizioni tariffarie sono state trasmesse all'Autorità al marzo 2025 ed elaborate applicando la matrice di schemi regolatori, mentre non include 11 gestioni (per una popolazione servita, riferibile al 2024, di 387.222 abitanti) per cui è stato fatto ricorso alla regolazione di convergenza e per le quali – in taluni casi – sono state rinvenute sistematiche criticità circa la sussistenza dei relativi presupposti (Cfr. Capitolo 5 della Relazione Annuale – Volume I "Stato dei servizi", giugno 2025).

periodo 2024-2029 conferma la concentrazione degli sforzi dei gestori al contenimento del livello di perdite idriche (macro-indicatore M1) che, pertanto, risulta l'obiettivo prioritario nelle scelte di pianificazione degli Enti di governo dell'ambito, destinandovi risorse per oltre il 26,31% del fabbisogno totale. Una incidenza più bassa è assunta dagli investimenti per la riduzione delle interruzioni, macro-indicatore M2 (con un peso, in costante crescita, pari al 15,69%), da quelli per il miglioramento della qualità dell'acqua depurata, macro-indicatore M6 (con un'incidenza del 13,86%) e da quelli per l'adeguamento del sistema fognario (macro-indicatore M4) al 12,79%. La prima ricognizione degli investimenti destinati al miglioramento del macro-indicatore "M0-Resilienza idrica" restituisce un'incidenza sul fabbisogno dei gestori pari al 5,10%⁶ (Figura 2).

Figura 2 – Distribuzione degli investimenti programmati 2024-2029 per macro-indicatore di qualità



- 2.7 Inoltre, le verifiche compiute con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno confermato (anche grazie ai rafforzati strumenti di rendicontazione e controllo messi in campo dalla regolazione) una diffusa capacità di realizzazione degli investimenti programmati. Il tasso di realizzazione è risultato pari al 96% nel 2022 e al 94% nel 2023, con valori più contenuti per i gestori operanti nell'area Sud e Isole (il cui tasso di realizzazione, per il 2023, si è attestato al 73%), per i quali sembrano permanere talune criticità in ordine all'esecuzione degli interventi.
- 2.8 Per la maggior parte delle gestioni considerate (132 su 157), il riferito fabbisogno di investimenti pianificato è risultato elevato rispetto alla valorizzazione delle immobilizzazioni esistenti, inducendo i pertinenti Enti di governo dell'ambito a

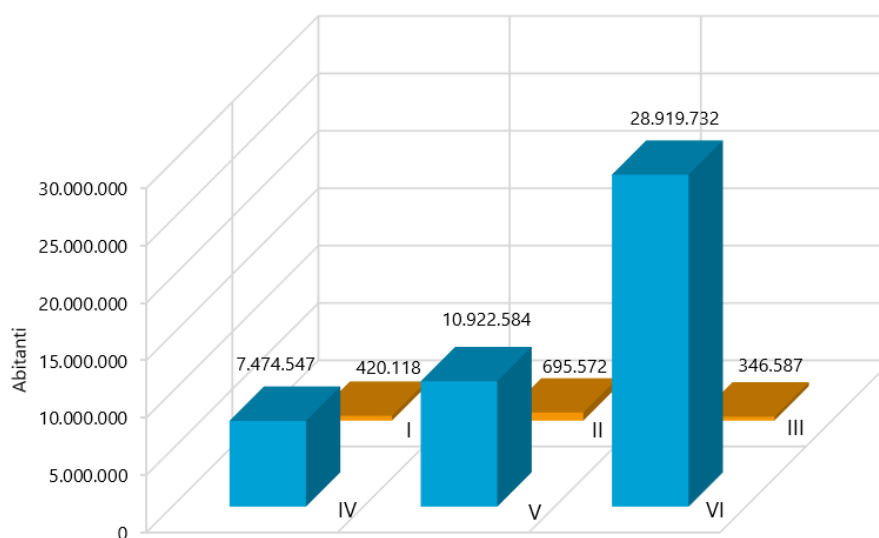
⁶ Si tratta prevalentemente di opere di interconnessione tra sistemi acquedottistici esistenti e con invasi, ripristino delle captazioni, realizzazione o potenziamento di condotte adduttrici, realizzazione di nuovi serbatoi e rifacimento di serbatoi in condizioni inadeguate, raddoppio di acquedotti, riuso delle acque di depurazione.

selezionare gli *schemi IV, V e VI* della matrice di schemi regolatori di cui al MTI-4 (v. *Tavola 1*), che - come noto - conduce a diverse regole di computo tariffario e a differenti limiti alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario (volti a preservare la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza), tenuto conto delle specificità riguardanti le singole gestioni anche con riferimento al livello *pro capite* dei costi ammessi a riconoscimento tariffario in passato rispetto alla media, ovvero alla presenza di variazioni del perimetro gestito (casistica quest'ultima rinvenuta per gestori che servono circa 29 milioni di abitanti, oltre la metà della popolazione del campione) (*Figura 3*).

Tavola 1 – Matrice di schemi regolatori per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 ex deliberazione 639/2023/R/IDR

		$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25pop_{flut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI NEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_{exp_t} + CFP_{exp_t}}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$	Schema I Limite di prezzo: 6,70%	Schema II Limite di prezzo: 5,95%	Schema III Limite di prezzo: 7,45%
	$\frac{\sum_{2024}^{2029} IP_{exp_t} + CFP_{exp_t}}{RAB_{MTI-3}} > \omega$	Schema IV Limite di prezzo: 9,20%	Schema V Limite di prezzo: 8,45%	Schema VI Limite di prezzo: 9,95%

Figura 3 – Distribuzione della popolazione per schemi regolatori selezionati dai soggetti competenti



- 2.9 A livello nazionale - in osservanza dei limiti di prezzo fissati dalla regolazione (rilassati, per il quarto periodo regolatorio, per salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni anche a fronte degli eccezionali accadimenti intervenuti, come la spinta inflazionistica, in parte legata anche all'incremento dei

costi dell'energia⁷) - la variazione media dei corrispettivi applicati all'utenza nel 2024, rispetto all'anno precedente, è risultata pari al 6,7%.

2.10 I dati riferiti al citato *panel* di proposte tariffarie trasmesse all'Autorità consentono di tracciare, rispetto all'ultima annualità del precedente periodo regolatorio, l'evolversi del peso delle singole componenti tariffarie nell'ambito del vincolo ai ricavi del gestore (VRG^a). Emerge che, nel 2024:

- il 67,7% del VRG^a è destinato alla copertura dei costi operativi, $Opex^a$ (incidenza in sostanziale continuità rispetto all'anno precedente). Circa la metà di tali oneri è riconducibile a specifiche finalità, precisate in ambito ERC^a , $Opex_{tel}^a$ ⁸ o $Opex_{al}^a$ ⁹ (con un peso sul VRG^a , rispettivamente dell'8,9%, del 3,1% e del 22,9%) in conseguenza del dispiegarsi della regolazione varata dall'Autorità che permette una migliore qualificazione delle componenti di costo rispetto alle finalità a cui le medesime sono rivolte. Si evidenzia che una quota pari a circa il 7% degli ERC_{Opex}^a è stata classificata come Res_{Opex}^a riconducendola a specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche;
- il 26,1% del VRG^a è finalizzato alla copertura dei costi delle immobilizzazioni (che sono distinti nelle componenti $Capex^a$, 20,3%, ed ERC_{Capex}^a , 5,8%), cui si aggiunge una quota del 4,6% a sostegno degli interventi prioritari individuati nel territorio di pertinenza ($FoNI^a$). Si rileva – rispetto alla annualità precedente – un aumento del peso (rispetto al 22,9%, del 2023) della componente $Capex^a$, inclusa la parte esplicitata come ERC^a , e una minore incidenza della componente $FoNI^a$, con un peso in diminuzione (rispetto all' 8,3% del 2023), probabilmente anche tenuto conto della disponibilità di finanziamenti per gli interventi ammessi a beneficiare delle risorse pubbliche stanziare nell'ambito del *Next*

⁷ Si rammenta che nell'ambito del MTI-4, si è provveduto a rilassare i vincoli alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario rispetto al precedente periodo regolatorio, allo scopo di: *i*) superare le criticità conseguenti al riscontrato disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (stabilmente determinati monitorando l'effettiva dinamica dei prezzi al consumo) e la stima della evoluzione inflattiva attesa sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita in parola, *ii*) sostenere i processi di aggregazione gestionale, l'introduzione di nuovi rilevanti processi tecnici gestiti, ovvero la previsione di un significativo fabbisogno di investimenti.

⁸ In particolare, si fa riferimento alle componenti connesse a variazioni di perimetro o a nuovi processi tecnici gestiti (Op_{new}^a , con un peso sul VRG^a del 2,3%), agli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e contrattuale ($Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$), alle iniziative per finalità sociali (Op_{Social}^a), alle misure per rendere gli utenti più consapevoli dei propri consumi (OP_{mis}^a).

⁹ I costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$) comprendono i costi dell'energia elettrica (inclusivi, a partire dal 2024, della eventuale valorizzazione economica dell'energia elettrica autoprodotta e consumata dal gestore del SII, che può essere quantificata ai sensi del MTI-4 a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie), i costi degli acquisti all'ingrosso, oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi di depurazione ($CO_{dfanghi}^a$), altre componenti di costo operativo (tra cui spese di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, oneri di morosità calcolati in modo parametrico secondo quanto disposto dall'Autorità, oneri locali).

Generation EU anche in esito a ulteriori procedure di selezione delle proposte giunte più di recente a conclusione. Si riscontra, poi, che una quota pari a circa il 38,2% degli ERC_{Capex}^a è stata ricondotta ai costi della risorsa (Res_{Capex}^a), che – ai sensi del MTI-4 – comprendono anche quelli riferibili al potenziamento e alla messa in sicurezza degli invasi e degli impianti di potabilizzazione, alla costruzione di sistemi di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa, nonché ad opere idrauliche per il mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interramento degli invasi;

- l'1,6% del VRG^a è destinato al recupero (in sede di conguaglio, Rc_{TOT}^a) degli scostamenti rispetto ai dati effettivamente registrati con riferimento a talune variabili. Il peso contenuto di tale componente tariffaria è stato comunque accompagnato anche da un diffuso recupero dei conguagli già approvati per le pregresse annualità, in coerenza con le previsioni introdotte nel MTI-4 volte a contenere l'entità dei costi ammissibili rinviati a periodi futuri (limitando la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il previsto limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario).

Spunti per la consultazione

Q2. *Quali ulteriori elementi si ritengono significativi al fine di rendere più efficaci ed esaustive le valutazioni in ordine alle misure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie?*

3 Vincolo ai ricavi del gestore e Moltiplicatore tariffario

- 3.1 Con deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha individuato - per ciascun anno a del quarto periodo regolatorio - la struttura del vincolo ai ricavi del gestore VRG^a (come riportata nel *Box 1*) e del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}$, definito (secondo quanto indicato nel *Box 2*) in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2023, dei volumi riferiti all'anno $(a - 2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.

Box 1 – Vincolo ai ricavi del gestore ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR

Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;

- la componente $FoNI^a$ è prevista a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente $Opex^a$ rappresenta i costi operativi intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi operativi aggiornabili (afferenti all'energia elettrica, alle forniture all'ingrosso, agli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione, a quelli relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e ad altre componenti di costo) e dei costi operativi associati a specifiche finalità (di natura previsionale);
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$, ivi compresa la componente $Rc_{Attività\ b}^a$.

Box 2 – Moltiplicatore tariffario ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR

In ciascun anno $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$, il moltiplicatore tariffario (ϑ^a), è pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito nel precedente Box 1;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2023}$) riferito all'anno 2023, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$.

Il valore ϑ^a rispetta, fatto salvo quanto previsto al comma 4.6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- K è il limite di prezzo posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si valorizza pari a 1,5%;
- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice di cui alla precedente Tavola 1.

3.2 Nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, l'Autorità ha tra l'altro previsto, al comma 5.2 della citata

deliberazione 639/2023/R/IDR, che:

- per la determinazione delle tariffe 2024, i dati raccolti ai sensi della precedente regolazione vengano aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- per la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, il computo tariffario avvenga:
 - in sede di prima approvazione, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - in sede di aggiornamento biennale di cui all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno $(a - 2)$.

3.3 Peraltro, in attuazione dell'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201/11, come innovato dal comma 2-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23, con la richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR l'Autorità – nell'individuare i criteri per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A., in coerenza con quanto stabilito dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 – ha disposto che:

- ai fini delle determinazioni tariffarie della richiamata società Acque del Sud S.p.A., trovino applicazione le regole associabili allo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 del MTI-4 (comma 4.3);
- in sede di prima determinazione tariffaria, il piano economico-finanziario sia elaborato sulla base delle migliori stime disponibili dei costi del servizio, mentre, a partire dal 2026, nell'ambito del primo aggiornamento biennale, le componenti di costo verranno aggiornate con i dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a - 2)$ (comma 7.2).

3.4 Per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini del primo aggiornamento biennale del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario ϑ^a , ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, secondo criteri di stabilità e certezza della regolazione, l'Autorità è orientata a prevedere (anche per le determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.) che:

- la determinazione delle tariffe del 2026 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2024 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- la determinazione delle tariffe per gli anni 2027, 2028 e 2029 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato, con la

precisazione che - in sede di secondo aggiornamento biennale - le determinazioni afferenti al 2028 e 2029 verranno aggiornate riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno ($a - 2$).

- 3.5 Nei paragrafi che seguono verranno prospettate ulteriori modalità da seguire per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario a partire dall'annualità 2026? Motivare la risposta.*

- 3.6 Con specifico riferimento a taluni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario (come richiamati nel precedente *Box 2*), l'Autorità intende introdurre previsioni di coordinamento affinché l'Ente di governo dell'ambito proceda alle determinazioni tariffarie di competenza tenendo nella dovuta considerazione le condizioni alle quali l'operatore si sia aggiudicato l'affidamento del servizio in esito alla procedura ad evidenza pubblica espletata in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR. In particolare, l'Autorità intende prevedere che, in ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$:

- il limite di prezzo K assuma la seguente formulazione:

$$K = K_{reg} + K_{com}$$

dove K_{reg} è il valore fissato dall'Autorità confermato pari al 5% e K_{com} è il valore (inferiore o uguale a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base della riduzione del limite di prezzo offerta in sede di gara;

- il fattore di *sharing* X assuma la seguente formulazione:

$$X = X_{reg} + X_{com}$$

dove X_{reg} è il valore fissato dall'Autorità confermato pari a 1,5% e X_{com} è il valore (uguale o superiore a 0, la cui entità può variare tra le diverse annualità) determinato sulla base dell'aumento del fattore di *sharing* offerto in sede di gara.

- 3.7 Inoltre, l'Autorità intende prevedere che la facoltà di presentare motivata istanza per il superamento del limite di crescita annuale al moltiplicatore (di cui al comma 4.6 della deliberazione 639/2023/R/IDR) non trovi applicazione, di norma, nei casi di affidamento del servizio attraverso procedure ad evidenza pubblica esperite secondo quanto previsto dalla deliberazione 347/2025/R/IDR e dal relativo Allegato A. Sono fatti salvi i casi in cui ricorrano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non prevedibili al momento dell'esperimento della procedura competitiva.

Spunti per la consultazione

Q4. *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento a taluni parametri che incidono sul limite annuale di crescita del moltiplicatore tariffario al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e le norme del MTI-4? Motivare la risposta.*

4 Adeguamenti monetari

- 4.1 Secondo le previsioni della Banca Centrale Europea¹⁰, l'inflazione complessiva dovrebbe attestarsi all'1,7% nel 2026 e risalire moderatamente verso l'1,9% nel 2027. L'inflazione *core*, che esclude energia e alimentari, rimane più persistente a causa delle pressioni salariali e dei costi interni. Pertanto, con riferimento al tasso di inflazione programmata (*rpi*) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore (*Rai^a*), il medesimo, a partire dal 2026, è posto pari al 1,9%.
- 4.2 Ai fini del primo aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* – 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2025 e 2026, a:
- $$I^{2025} = 2,0\%$$
- $$I^{2026} = 1,2\%$$
- 4.3 Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di primo aggiornamento biennale, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.
- 4.4 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare, tra l'altro, i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi relativi alle annualità 2025 e 2026.
- 4.5 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2025 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2024 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2024. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2026 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2025 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2025. I deflatori di riferimento sono di seguito

¹⁰ Proiezioni macroeconomiche BCE (settembre 2025), disponibile al link <https://www.ecb.europa.eu/press/projections/html/index.en.html>.

riportati:

$$dfl_{2024}^{2025} = 0,999$$

$$dfl_{2025}^{2026} = 1,001$$

- 4.6 Per le determinazioni relative all'annualità 2027, 2028 e 2029, si assume – in sede di primo aggiornamento biennale – dfl_{2026}^{2027} , dfl_{2027}^{2028} e dfl_{2028}^{2029} pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

5 Promozione dell'efficienza

Costi operativi

- 5.1 In sede di primo aggiornamento biennale, a partire dal 2026, la componente $Opex^a$ (definita al Titolo 5 del MTI-4) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4, nonché dei tassi di inflazione individuati ai precedenti punti 4.2 e 4.3.

Costi operativi endogeni

- 5.2 Al fine di preservare le logiche sottese alla regolazione per schemi e di favorire un ulteriore efficientamento del complesso dei costi aventi natura endogena, l'Autorità intende richiedere ai competenti Enti di governo di procedere a una riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo ($Opex_{end}^a$ e $Opex_{al}^a$), della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici (di natura ricorrente) verificatisi nei precedenti periodi regolatori (per i quali i relativi costi aggiuntivi, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 in forma di $Op^{new,a}$ ovvero di costi sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio ricompresi nella componente di conguaglio Rc_{ALTRO}^a).
- 5.3 Conseguentemente, l'Autorità è orientata a:

- aggiornare, a partire dal 2026, la formulazione degli $Opex_{end}^a$ di cui al comma 18.1 del MTI-4 nei termini che seguono:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

$$+ Opex_{end,new}^{2025} * \prod_{t=2026}^a (1 + I^t)$$

dove $Opex_{end,new}^{2025}$ rappresenta la quota parte degli $Op^{new,a}$ e dei costi

sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio (di natura endogena) ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni tariffarie del 2025 e afferenti a cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori;

- circoscrivere la possibilità di presentare motivata istanza per la quantificazione della componente $Op^{new,a}$, limitandola alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro gestito a partire dal 2024. In tal modo l'Autorità, anche in un'ottica di sostenibilità sociale della tariffa, intende rivolgere le misure di sostegno previste a fronte di variazioni del perimetro gestito a beneficio delle gestioni interessate solo più di recente – ossia nel quarto periodo regolatorio – da aggregazioni gestionali, ovvero da nuovi processi tecnici gestiti (riconducibili, a titolo esemplificativo e secondo quanto già previsto dal MTI-4, all'estensione del servizio di acquedotto, depurazione o fognatura in vaste aree del territorio, ovvero alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli $Opex_{tel}^a$).

5.4 L'Autorità intende prevedere che, nell'operare la riclassificazione di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3, sia cura dell'Ente di governo dell'ambito assicurare l'omogenea trattazione delle grandezze considerate e che la valorizzazione delle pertinenti componenti di costo sia tale da evitare *double counting*.

Spunti per la consultazione

Q5. *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento alla riclassificazione, nell'ambito delle pertinenti componenti di costo operativo, della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici verificatisi nei precedenti periodi regolatori? Motivare la risposta.*

Costi associati a specifiche finalità

5.5 In linea con l'impostazione già assunta nel MTI-4 per favorire i necessari investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale¹¹, l'Autorità intende

¹¹ Con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha, tra l'altro, ritenuto opportuno, “*al fine di favorire la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, prevedere che:*

- *le citate infrastrutture improcrastinabili possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente $\Delta CUIT^a$, commisurata al valore effettivo del cespite da riconoscere;*
- *riguardo ai costi operativi, i maggiori oneri possano trovare copertura nell'ambito della valorizzazione della componente di natura previsionale ($Op^{new,a}$), atteso che l'entrata in*

ulteriormente precisare le modalità di valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze - rispetto al gestore - nella proprietà e nella gestione delle opere medesime. Si ritiene che i citati costi operativi (siano essi di natura endogena che esogena) possano essere, in una prima fase, quantificati nell'ambito della componente previsionale $Op^{new,a}$ (per poi essere riclassificati nelle pertinenti componenti di costo operativo) a condizione che:

- la gestione delle opere in parola da parte di un soggetto terzo rispetto all'affidatario del servizio sia limitata al periodo (predefinito) strettamente necessario all'acquisizione della capacità di conduzione delle stesse richieste al gestore del servizio idrico integrato;
- la componente in parola (non soggetta a conguaglio come da stabile impostazione, ma aggiornabile nel corso del quarto periodo regolatorio anche sulla base dei costi consuntivati dal soggetto terzo) sia quantificata in ragione di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, come desumibili da evidenze prodotte dal medesimo soggetto terzo.

5.6 Con riguardo alle ulteriori componenti tariffarie connesse a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$, l'Autorità intende, in particolare, aggiornare i criteri di valorizzazione degli $Opex_{QT}^a$ e $Opex_{QC}^a$ tenuto conto, in aggiunta a quanto già previsto dal MTI-4:

- dei nuovi obiettivi che saranno introdotti con i previsti aggiornamenti della regolazione della qualità;
- di oneri aggiuntivi, nei casi in cui le più recenti valutazioni in sede di applicazione dei meccanismi incentivanti di qualità tecnica e contrattuale (di cui alle deliberazioni 225/2025/R/IDR e 277/2025/R/IDR) abbiano comportato l'attribuzione di penalità, con la precisazione che tali oneri (da destinare al miglioramento dei macro-indicatori espressamente indicati dal soggetto competente), per ciascuno dei bienni 2026-2027 e 2028-2029, non possano eccedere le menzionate penalità.

5.7 In generale, l'Autorità è orientata a prevedere che gli Enti di governo dell'ambito procedano alle determinazioni tariffarie di competenza tenendo nella dovuta considerazione gli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica eventualmente esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, consentendo di preservare eventuali efficienze nei costi dalle medesime derivanti, ove sia stata proposta una riduzione dei costi operativi endogeni, $Opex_{end}$, dei costi ambientali e della risorsa associati a specifiche

esercizio di una simile infrastruttura rappresenta un presupposto per esser collocati negli schemi della matrice che prevedono una variazione dei processi tecnici gestiti”.

finalità, ERC_{tel} , e/o dei costi operativi per adeguamenti agli *standard* di qualità contrattuale e tecnica, $Opex_{QC}$ e $Opex_{QT}$, nonché di quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione, Op^{new} .

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si ritengono condivisibili le modalità enucleate ai fini della valorizzazione dei costi operativi conseguenti alla realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito e di conduzione delle opere, rendendo necessario il ricorso a figure terze - rispetto al gestore - nella proprietà e nella gestione delle opere medesime? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Si condivide l'orientamento prospettato con riferimento all'aggiornamento dei criteri di valorizzazione delle componenti connesse alla specifica finalità di sostenere gli adeguamenti agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale? Motivare la risposta.*
- Q8.** *In particolare, nei singoli contesti, si rinviene l'esigenza di ricomprendere nell'ambito degli oneri per finalità sociali, Op_{social}^a , eventuali costi relativi alla corresponsione del bonus sociale idrico alle utenze indirette? Si forniscano evidenze in ordine agli oneri in questione sostenuti dagli operatori nella fase di prima applicazione del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico.*
- Q9.** *Si ritiene vi siano ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle modalità di valorizzazione delle componenti ricomprese negli $Opex_{tel}^a$? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si condivide quanto prospettato in ordine alle grandezze afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario per assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina dello schema tipo di bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e le norme del MTI-4? Motivare la risposta.*

Costi operativi aggiornabili

- 5.8** Con riferimento agli oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione $CO_{\Delta fanghi}^a$ (componente di cui all'articolo 23 del MTI-4, prevista per il riconoscimento dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, di tale voce di costo, al netto di un'opportuna franchigia, F), l'Autorità - in continuità con le modalità operative già previste ai fini della prima predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio - intende adeguare la relativa formulazione come segue, alla luce dell'aggiornamento dei tassi di inflazione:

$$CO_{\Delta fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left(\frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=2018}^{a-2} (1 + I^t)} - F \right) - 1 ; 0 \right\}$$

- 5.9** La citata componente di costo $CO_{\Delta fanghi}^a$ - quantificata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4 - potrà essere ammessa a riconoscimento tariffario in sede di primo aggiornamento biennale a condizione che: i) sia conseguito l'obiettivo di miglioramento o mantenimento (valutato cumulativamente per il biennio 2024 e

2025) associato al macro-indicatore “M5-Smaltimento dei fanghi in discarica”; ii) nell’ambito dell’aggiornamento della programmazione siano previsti opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell’obiettivo di miglioramento o mantenimento del citato macro-indicatore M5, secondo quanto già previsto dal comma 23.2 del MTI-4.

- 5.10 Ai fini della determinazione della componente a copertura dei costi di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito, CO_{ATO}^a , il comma 24.4 del MTI-4 ha previsto che *“in sede di definizione dei criteri per l’aggiornamento tariffario biennale delle predisposizioni tariffarie sarà valutata la rideterminazione del valore del parametro z di cui al comma 24.2, nonché la declinazione di una ulteriore casistica per la presentazione dell’istanza di cui al comma 24.3, con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all’attività di asseverazione - ad opera di un pool di Enti di governo dell’ambito - dei dati di qualità tecnica del gestore, trasmessi a partire dal 2026, secondo quanto disposto dal comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR”*.
- 5.11 In considerazione delle novità procedurali per l’asseverazione dei dati di qualità tecnica ad opera di un *pool* di Enti di governo dell’ambito, declinate nel documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, l’Autorità è orientata a:
- rivedere il parametro moltiplicativo z (che esprime, ai sensi del comma 24.2 del MTI-4, lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore), riquantificandolo, a partire dal 2026, pari a 3,0 (in luogo del valore 2,5 fissato ai fini della prima approvazione tariffaria per il periodo 2024-2029)¹²;
 - prevedere che la necessità di fornire copertura ai maggiori oneri connessi alla predetta attività di asseverazione ad opera del *pool* di Enti di governo dell’ambito integri le casistiche per le quali sia possibile presentare istanza per il riconoscimento di costi superiori a quelli risultanti dall’applicazione della formula di cui al comma 24.2 del MTI-4;
 - in sede di conguaglio (nell’ambito del secondo aggiornamento biennale), valutare forme di recupero (a vantaggio dell’utenza) nel caso si rinvenissero carenze (totali o parziali) nella richiamata attività di asseverazione.
- 5.12 Per quanto concerne il trattamento dei costi connessi alla morosità, anche nel MTI-4 l’Autorità - nell’ambito delle misure per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni - ha previsto un meccanismo di riconoscimento parametrico dei medesimi (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul

¹² Una rideterminazione del parametro z potrà essere valutata in sede di secondo aggiornamento tariffario biennale con la finalità di assicurare la copertura dei costi efficienti connessi all’attività di asseverazione – da parte di un *pool* di Enti di governo dell’ambito – dei dati di qualità contrattuale come prospettata, a partire dal 2028, nel documento per la consultazione 469/2025/R/IDR.

territorio nazionale)¹³, incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale. Nel corso del primo biennio del quarto periodo regolatorio, sono state rappresentate all'Autorità talune criticità emerse in sede di primo affidamento del servizio idrico con riguardo alla rilevanza del fenomeno della morosità nei territori serviti da preesistenti gestioni comunali in economia, evidenziando come nelle citate realtà tale circostanza possa rappresentare un ostacolo all'avvio di una gestione industriale. Alla luce di quanto precede, l'Autorità è orientata a valutare un rafforzamento delle misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori in fase di avvio della gestione, prevedendo che per i gestori unici di ambito interessati dal subentro in preesistenti gestioni comunali in economia caratterizzate da una rilevante entità della morosità, possa essere riconosciuto un costo di morosità massimo pari a quello derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 30.2 del MTI-4 al fatturato annuo dell'anno $(a - 2)$, incrementate del 4%.

- 5.13 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai sensi di quanto già previsto dal comma 30.3 del MTI-4 verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Spunti per la consultazione

- Q11.** *Ai fini della determinazione della componente CO_{ATO}^a , si condividono gli accorgimenti prospettati in considerazione degli oneri conseguenti alle attività di asseverazione dei dati di qualità tecnica ad opera di un pool di Enti di governo dell'ambito, a partire dal 2026? In particolare, si condivide la riquantificazione del parametro moltiplicativo z ponendolo pari a 3,0? Motivare le risposte.*
- Q12.** *Al fine di accompagnare i processi volti a una razionalizzazione della governance di settore e alla piena operatività dei gestori unici di recente costituzione, si ritiene efficace la misura prospettata per rafforzare la sostenibilità finanziaria efficiente degli operatori interessati dalla fase di avvio della gestione in contesti caratterizzati da una rilevante entità del fenomeno della morosità? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi? Motivare la risposta.*

¹³ Il comma 30.2 del MTI-4 prevede, per singole annualità del quarto periodo regolatorio, che il costo di morosità (CO_{mor}^a) massimo riconosciuto sia pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno $(a - 2)$, considerato al netto della quota di fatturato derivante dall'applicazione delle componenti perequative:

- 2,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
- 3,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
- 7,9% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.

Costi ambientali e della risorsa

5.14 L'Autorità intende prevedere che, in sede di primo aggiornamento biennale, a partire dal 2026, la componente ERC^a a copertura dei costi ambientali e della risorsa sia aggiornata, ai sensi di quanto previsto dal Titolo 6 del MTI-4, provvedendo ad esplicitare:

- la componente ERC_{Capex}^a (data dalla somma dei costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali Env_{Capex}^a e della risorsa Res_{Capex}^a), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 4.5 e 4.6;
- la componente ERC_{Opex}^a (data dalla somma dei costi operativi riconducibili ai costi ambientali Env_{Opex}^a e della risorsa Res_{Opex}^a), rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4, dei tassi di inflazione individuati ai precedenti punti 4.2 e 4.3, nonché dell'esplicitazione dei pertinenti costi operativi associati a specifiche finalità come aggiornati alla luce dei criteri sopra illustrati.

Spunti per la consultazione

Q14. *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi ambientali e della risorsa? Motivare la risposta.*

Componenti a conguaglio

5.15 In sede di primo aggiornamento biennale, la componente Rc_{TOT}^a - definita all'articolo 28 del MTI-4 come recupero dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$ - viene in generale rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4, nonché dei tassi di inflazione individuati ai precedenti punti 4.2 e 4.3. Con riguardo ad alcune specifiche componenti di conguaglio si evidenzia che il relativo aggiornamento terrà anche conto di quanto di seguito riportato.

5.16 Per quanto concerne la componente Rc_{EE}^a , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti (in considerazione della quantità di energia elettrica acquistata e consumata 2 anni prima kWh^{a-2} , nonché, eventualmente, anche della quantità di energia elettrica autoprodotta e consumata 2 anni prima dal gestore kW_{Aut}^{a-2}), il relativo aggiornamento, a partire dal 2026, si basa sul costo di riferimento $Benchmark_{EE}^{a-2}$ individuato in ragione dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un *mix* teorico di acquisto e definito – ai sensi del comma 28.1 del MTI-4, come aggiornato ai sensi del punto 2. della deliberazione

570/2024/R/IDR – “ai fini del calcolo dei conguagli per l’annualità 2026, (...) tenuto conto di una incidenza pari al 70% dei prezzi unitari variabili e al 30% di quelli unitari fissi e, ai fini del calcolo dei conguagli per l’annualità 2027, rispettivamente pari al 90% e al 10%. Per gli anni a seguire, i pesi da attribuire ai prezzi unitari fissi e ai prezzi unitari variabili sono definiti con successivi provvedimenti”¹⁴. Detto costo di riferimento rileva anche ai fini della quantificazione del risparmio del costo conseguente a un contenimento della quantità di energia complessivamente consumata per la gestione del SII (a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro), $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$.

- 5.17 Ai fini dell’aggiornamento del *mix* teorico di acquisto e del conseguente $Benchmark_{EE}^{a-2}$ da considerare per il calcolo dei conguagli, l’Autorità ha proceduto ad apposite ricognizioni richiedendo agli Enti di governo dell’ambito e agli altri soggetti competenti di indicare, per ciascuna gestione operante sul territorio di pertinenza, la tipologia di contratto sottoscritto per la fornitura elettrica relativa al 2024¹⁵ e al 2025¹⁶, corredando l’informazione in particolare con i dati afferenti alla quantità di energia elettrica acquistata e al corrispondente costo, riferiti ai primi tre trimestri delle menzionate annualità.
- 5.18 Pertanto, alla luce delle risultanze emerse, l’Autorità - ai fini dell’aggiornamento della componente tariffaria Rc_{EE}^a per le annualità $a = \{2026, 2027\}$ - è orientata a determinare un costo medio di settore della fornitura elettrica compreso negli

¹⁴ Si rammenta che, con riguardo alla definizione dei costi di energia elettrica, con la richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha definito una disciplina volta a:

- mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori, attraverso il riconoscimento di un costo per l’acquisto di energia elettrica nell’anno (a) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, con la precisazione che in sede di conguaglio dell’anno ($a + 2$) verrà adottata una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore a un *benchmark* (incrementato del 15%) che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno (a) - relativi a un *mix* teorico di acquisto, ipotizzando inizialmente, ossia ai fini del calcolo del conguaglio del 2026 (sulla base della distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto risultanti da studi di settore) una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi, con aggiornamenti per le annualità successive;
- rafforzare gli incentivi all’autoproduzione di energia elettrica da parte dei gestori del servizio idrico, introducendo la possibilità di valorizzarne il costo nell’ambito della componente a copertura dei costi energetici, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie;
- incentivare il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato, mediante un fattore di *sharing* in funzione del risparmio energetico conseguito dall’operatore.

¹⁵ Alla richiesta di informazioni a cui l’Autorità ha provveduto nel 2024 è stato fornito riscontro con riferimento a 143 gestori (che erogano il servizio a oltre 48 milioni di abitanti); tra i richiamati operatori se ne sono rinvenuti 14 (per una popolazione servita di circa 1,6 milioni di abitanti) che hanno già acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi, i quali sono stati esclusi dalla valutazione.

¹⁶ Alla richiesta di informazioni a cui l’Autorità ha provveduto nel 2025 è stato fornito riscontro con riferimento a 206 gestori (che erogano il servizio a oltre 50 milioni di abitanti); tra i richiamati operatori se ne sono rinvenuti 21 (per una popolazione servita di circa 2,2 milioni di abitanti) che hanno già acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi, i quali sono stati esclusi dalla valutazione.

intervalli di valori di seguito riportati:

	INTERVALLI DI VALORI SOTTOPOSTI A CONSULTAZIONE	
	<i>per tariffe 2026</i>	<i>per tariffe 2027</i>
$Benchmark_{EE}^{a-2}$ (€/kWh)	0,2101 – 0,2165	0,2165 – 0,2231

5.19 Con riferimento alla componente Rc_{VOL}^a , che quantifica lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente alla variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}^{a-2}$, il relativo aggiornamento avverrà sulla base dei volumi fatturati afferenti all'annualità $(a - 2)$. Si rammenta anche che il comma 28.1 del MTI-4 prevede - ai fini della determinazione della componente Rc_{VOL}^a per gli anni $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ - la seguente specifica formulazione:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif_u^{2023}} * (\underline{vscal_u^{a-4}})^T - \sum_u \underline{tarif_u^{a-2}} * (\underline{vscal_u^{a-2}})^T.$$

5.20 Per quanto concerne l'aggiornamento della componente Rc_{ALTRO}^a , l'Autorità è orientata ad esplicitare che:

- al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR, la componente $Rc_{Attività\ b}^a$ riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b")¹⁷, nei casi in cui $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$, a partire dal 2026, sia riformulata come segue:

$$Rc_{Attività\ b}^a = [\%b_{reg} * (1 + \gamma_{b1com})] * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b_{reg} * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

¹⁷ La componente $Rc_{Attività\ b}^a$, nei casi in cui $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$, ai sensi del MTI-4 (comma 28.1, lett. a), assume la seguente formulazione:

$$Rc_{Attività\ b}^a = (\%b) * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

- R_{b1}^{a-2} e C_{b1}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$;
- R_{b2}^{a-2} e C_{b2}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come definite al comma 1.1 del MTI-4 e risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$;
- $\%b = 0,5$;
- $\gamma_b = 0,5$.

dove: $\%b_{reg}$ è il valore fissato dalla regolazione pari a 0,5 e γ_{b1com} (inferiore o uguale a zero) è determinato sulla base della riduzione (la cui entità può variare tra le diverse annualità) del fattore di *sharing* dei margini sulle altre attività idriche (diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale) offerta in sede di gara;

- il recupero della differenza tra le componenti di costo previsionali connesse a specifiche finalità ($Opex_{QC}$, $Opex_{QT}$, Op_{social} e OP_{mis} , come quantificate per gli anni 2024 e 2025) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nelle medesime annualità, sia valorizzato secondo le modalità e nel rispetto dei limiti già previsti dal comma 28.1, lett. i), j), k) e l), del MTI-4;
- a norma di quanto già previsto dal comma 28.1, lett. m), del MTI-4, a decurtazione dei costi riconosciuti siano considerati gli importi afferenti all'applicazione delle penalità attribuite dall'Autorità nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi I e II della "Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione" della RQSII e agli Stadi I e III della "Tavola 9 - Stadi di valutazione delle performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione" della RQTI. Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni $a = \{2026, 2027\}$, le penali da decurtare dal VRG sono quelle indicate, in corrispondenza dei richiamati Stadi di valutazione, nell'Allegato B alla deliberazione 277/2025/R/IDR e nella "TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI - biennio 2022-2023" dell'Allegato B alla deliberazione 225/2025/R/IDR.

- 5.21 L'Autorità intende, inoltre, ricomprendere, ai fini dell'aggiornamento delle componenti a conguaglio, il recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 7.3 del MTI-4) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 1,2\%$, di cui al precedente punto 4.2.
- 5.22 Con l'obiettivo di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza - in coerenza con le misure già introdotte dal MTI-4 per contenere l'entità dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario rinviati a periodi futuri¹⁸ -

¹⁸ Il comma 28.2 del MTI-4 prevede che la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029 sia limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. E' facoltà dell'Ente di governo dell'ambito - in accordo con il pertinente gestore - di presentare motivata istanza per il rinvio di taluni costi ammissibili (prevedendo le modalità per il relativo recupero successivamente al 2029) anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall'esigenza di mitigare l'impatto sull'utenza e comunque garantendo l'equilibrio economico-finanziario

l'Autorità è orientata ad esplicitare che, ove il termine di operatività dei gestori sia antecedente alla conclusione del quarto periodo regolatorio, la possibilità di recupero (nell'ambito del valore residuo) di eventuali conguagli approvati dall'Ente di governo ma non ancora recuperati nel piano economico-finanziario del gestore uscente sia limitata, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario, anche presentando un piano che rechi l'indicazione delle annualità in cui è previsto il recupero in parola da parte del gestore subentrante nelle tariffe di pertinenza.

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Si condividono gli intervalli di valori prospettati dall'Autorità ai fini della determinazione del costo di riferimento $\text{Benchmark}_{EE}^{a-2}$ individuato in ragione dei costi, sostenuti nell'anno $(a - 2)$, relativi a un mix teorico di acquisto? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Con riferimento alla componente $Rc_{Attività\ b}^a$, si condivide quanto prospettato al fine di assicurare il rispetto degli esiti di aggiudicazione di eventuali procedure competitive per l'affidamento del servizio esperite ai sensi della deliberazione 347/2025/R/IDR? Motivare la risposta.*
- Q17.** *In continuità con quanto previsto ai fini della determinazione dei conguagli per il biennio 2024-2025, si condivide l'orientamento illustrato con riferimento alla possibilità di recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2025 assumendo un tasso di inflazione nullo e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a $I^{2025} = 1,2\%$? Motivare la risposta.*
- Q18.** *In merito alle voci ricomprese nella componente Rc_{ALTRO}^a diverse da quelle richiamate sopra, si ritiene vi siano elementi specifici di cui l'Autorità debba tenere conto? Motivare la risposta.*
- Q19.** *Si condivide la misura prospettata al fine di contenere il valore di subentro delle gestioni di prossima scadenza?*
- Q20.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento delle componenti di conguaglio? Motivare la risposta.*

6 Sostegno degli investimenti

Costi delle immobilizzazioni

- 6.1 In sede di primo aggiornamento biennale, a partire dal 2026, la componente Capex^a (definita al Titolo 3 del MTI-4) viene rideterminata sulla base dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4, nonché dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati

della gestione interessata. L'istanza di cui al precedente periodo deve essere corredata da un piano che rechi l'indicazione delle annualità in cui si intende provvedere al recupero in parola.

ai punti 4.5 e 4.6.

- 6.2 Al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2024 e 2025 e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità, si richiederà al soggetto competente di attestare la corrispondenza (o di motivare l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2024 e 2025 - ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto - e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità, in coerenza con quanto previsto al comma 35.1 del MTI-4.

Spunti per la consultazione

Q21. *Con riferimento alla prospettata verifica in ordine alla corrispondenza tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2024 e 2025 e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità, quali eventuali criticità si ritiene utile evidenziare relativamente alle attività di controllo concernenti l'impiego dei contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.*

Parametri finanziari e fiscali

- 6.3 Il contesto macroeconomico europeo è caratterizzato da una crescita moderata e da un'inflazione prossima al 2%, obiettivo di medio termine della Banca Centrale Europea (BCE). Tuttavia, il quadro è fortemente condizionato da diversi elementi di incertezza e in particolare costituiti dalle tensioni geopolitiche e commerciali e dalla conseguente volatilità dei mercati energetici e delle materie prime, con effetti diretti sui costi di produzione e sui prezzi al consumo.
- 6.4 La politica monetaria della BCE resta neutrale: nel corso della riunione dello scorso 24 luglio, il Consiglio direttivo ha stabilito l'invarianza dei tassi di riferimento, stabilendo che le prossime misure di politica monetaria saranno intraprese secondo un approccio guidato dai dati osservati.
- 6.5 Con i tassi ufficiali fermi ai livelli attuali, il costo del debito per le imprese resta relativamente stabile, ma su livelli più elevati rispetto al periodo espansivo degli anni passati. Il credito alle imprese risulta inoltre condizionato da una riscontrata maggiore selettività da parte delle banche legata al contesto di rischio e alla volatilità finanziaria.
- 6.6 Il rapporto debito/PIL dell'Italia è progressivamente migliorato e, grazie a risultati di bilancio superiori alle attese, ha permesso di conseguire un avanzo primario nel 2024. Lo *spread* tra i titoli di Stato italiani a 10 anni rispetto ai titoli tedeschi si è ridotto fino a circa 80 punti base, estendendo il loro costante calo dalla fine del 2022. Nonostante le favorevoli dinamiche riscontrate, permangono i fattori di rischio sopra menzionati.
- 6.7 Con riferimento agli oneri finanziari e fiscali l'Autorità è orientata a confermare il tradizionale approccio volto al riconoscimento dei soli oneri standardizzati legati al reperimento dei finanziamenti e non comprensivi della remunerazione del capitale,

nonché a confermare le previsioni generali di cui agli articoli 12 e 13 del MTI-4. Peraltro, il comma 12.3 del MTI-4 ha previsto che potessero essere ridefiniti – in sede di adozione dei criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie – i seguenti parametri (ai fini dell’eventuale aggiornamento del tasso di interesse di riferimento, K_m):

- r_f^{real} , ossia il tasso *risk free* reale (posto pari, nel MTI-4, all’1,58%), valutato sulla base dei tassi di rendimento dei titoli di stato dell’area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA;
- WRP , ossia il *Water Utility Risk Premium* (posto pari, nel MTI-4, al 2%), riconducibile ai seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti;
- K_d^{real} , il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo anche del *Debt Risk Premium* (posto pari, nel MTI-4, al 3%). Detto parametro rileva anche ai fini della determinazione del saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso (S_{LIC}^a), ai sensi di quanto previsto al comma 12.5 del MTI-4.

6.8 Ai fini dell’eventuale rideterminazione del tasso di interesse *risk free* reale, r_f^{real} , si terrà conto dell’esito della verifica in ordine all’attivazione del *trigger* ai fini dell’aggiornamento, per il 2026, del tasso di remunerazione del capitale investito riferito a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas.

6.9 L’Autorità è orientata a prevedere, a partire dal 2026, un aggiornamento del parametro *Water Utility Risk Premium*, WRP , nell’ambito del seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
WRP	1,7% – 2,2%

6.10 Relativamente al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, K_d^{real} , comprensivo anche del *Debt Risk Premium*, l’Autorità è orientata, sulla base delle considerazioni sopra rappresentate, a prevedere il seguente *range* di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
K_d^{real}	2,34% – 3,53%

Spunti per la consultazione

- Q22.** *Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione ai fini dell'aggiornamento degli oneri finanziari e fiscali? Motivare la risposta.*
- Q23.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.*

Fondo nuovi investimenti

6.11 L'Autorità intende prevedere che, in sede di primo aggiornamento biennale, a partire dal 2026, la componente $FoNI^a$ (definita al Titolo 4 del MTI-4 e destinata esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito), venga rideterminata sulla base:

- dei dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie secondo quanto prospettato al precedente punto 3.4;
- dei deflatori degli investimenti fissi lordi individuati ai punti 4.5 e 4.6;
- dell'aggiornamento della componente FNI_{FoNI}^a (funzione della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i costi delle immobilizzazioni), tenendo conto dei valori che verranno assunti: *i)* dagli investimenti programmati IP_a^{exp} , come risultanti dall'aggiornamento del PdI; *ii)* dai costi delle immobilizzazioni $Capex^a$, come rideterminati secondo quanto prospettato al precedente paragrafo.

Spunti per la consultazione

- Q24.** *Si ritiene vi possano essere ulteriori elementi da considerare ai fini dell'aggiornamento della componente Fondo nuovi investimenti? Motivare la risposta.*

7 Promozione dell'innovazione

- 7.1 Il metodo tariffario varato per il quarto periodo regolatorio ha previsto un potenziamento dell'approccio già adottato nel MTI-3 (di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR) per valorizzare interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, anche disciplinando un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione, di cui all'articolo 36-*bis* dell'MTI-3, per incentivare (tramite l'attribuzione di premialità) il riutilizzo delle acque reflue depurate (incentivo al riuso nel rispetto del principio di "*Water Conservation*") e la riduzione delle quantità di energia elettrica acquistata (incentivando il risparmio energetico e/o l'autoproduzione di energia).
- 7.2 L'Autorità è orientata a consolidare la definizione dei criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, estendendo al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione declinate

(all'articolo 37 del MTI-4) per il precedente biennio 2024-2025, confermando le finalità di favorire: *i*) il riuso delle acque reflue (servizio che, peraltro, il decreto-legge 153/24 ha esplicitamente ricompreso tra quelli che costituiscono il servizio idrico integrato); *ii*) la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata (anche in coerenza con gli obiettivi di neutralità energetica fissati dalla direttiva 2024/3019/UE - concernente il trattamento delle acque reflue urbane - tesi al progressivo incremento della produzione di energia rinnovabile per raggiungere gradualmente la neutralità energetica di taluni impianti di depurazione).

7.3 Per il biennio 2026-2027, l'Autorità è pertanto orientata a confermare il predetto meccanismo di incentivazione, i cui oneri sono posti a carico del citato Conto di cui all'articolo 36-*bis* del MTI-3, prevedendo di attribuire premi in caso di conseguimento degli obiettivi individuati con riferimento ai seguenti indicatori:

- “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”;
- “ENE-Quantità di energia elettrica acquistata”.

7.4 Nello specifico, l'Autorità intende prevedere che gli obiettivi di miglioramento relativi all'indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità), o di mantenimento, siano differenziati sulla base del livello di partenza afferente al 2025 e siano individuati, con riferimento all'anno 2027, come indicato nella tabella che segue:

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
RIU	RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%]	A	$RIU^{2025} < 5\%$	$RIU^{2027} \leq RIU^{2025}$
		B	$5\% \leq RIU^{2025} \leq 45\%$	$RIU^{2027} \leq RIU^{2025} - 0,02$
		C	$45\% < RIU^{2025} \leq 70\%$	$RIU^{2027} \leq RIU^{2025} - 0,05$
		D	$RIU^{2025} > 70\%$	$RIU^{2027} \leq RIU^{2025} - 0,10$

7.5 In continuità con il precedente biennio, l'Autorità è orientata a specificare che, nei casi in cui sia verificata una delle due condizioni di seguito riportate:

- il gestore i - per il quale si riscontri sia l'iniziale presenza di volumi destinabili al riutilizzo ($W_{DEP,r1}^{2025} > 0$) sia un aumento dei volumi destinati al riutilizzo ($W_{DEP,r2}^{2027} > W_{DEP,r2}^{2025}$) - abbia conseguito al 2027 il pertinente *target* di cui al punto 7.4;
- il gestore i , per il quale si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo pari a zero ($W_{DEP,r1}^{2025} = 0$), abbia conseguito al 2027 il seguente *target*: $W_{DEP,r2}^{2027} / W_{DEP,r1}^{2027} \geq 0,5$, con $W_{DEP,r1}^{2027} > 0$ (dove $W_{DEP,r2}$ sono i volumi destinati al riutilizzo),

il premio attribuibile a ciascun gestore i sia pari a:

$$Pr e m i o_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{RIU} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{RIU}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per l'aumento del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .

7.6 Con riferimento all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", l'Autorità, per il biennio 2026-2027, è orientata a prevedere, che il relativo obiettivo per il 2027, in termini di riduzione della quantità di energia elettrica acquistata, a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro, sia indicato come segue:

ID	Indicatore	Obiettivo
ENE	ENE-Quantità di energia elettrica acquistata [kWh]	$\left(\frac{kWh^{2027}}{\frac{\sum_{n=2022}^{2025} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

7.7 Al gestore i che abbia conseguito al 2027 il *target* di cui al precedente punto 7.6 l'Autorità – in continuità con il precedente biennio – intende attribuire un premio pari a:

$$Pr e m i o_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2027}) \right\}$$

dove:

- N_{ENE} è il numero di gestori ammissibili all'erogazione del premio avendo conseguito il corrispondente *target*;
- $Incentivo_{ENE}$ è la quota parte del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato destinata alle premialità per la riduzione di energia elettrica acquistata;
- $Capex_i^{2027}$ è la componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni valorizzata nella predisposizione tariffaria del 2027 per il gestore i .

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si condivide l'orientamento di estendere al biennio 2026-2027 le misure di incentivazione declinate per il precedente biennio 2024-2025 al fine di consolidare i criteri di utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione? Motivare la risposta.*
- Q26.** *Alla luce dei valori degli indicatori riscontrati nei singoli territori, si condividono la prospettiva conferma delle classi per l'indicatore RIU e gli obiettivi individuati per gli indicatori RIU ed ENE? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Si ritiene condivisibile la formulazione delle premialità da attribuire in caso di raggiungimento degli obiettivi relativi ai due indicatori RIU ed ENE? Motivare la risposta.*

8 Aggiornamento degli atti di programmazione

- 8.1 In coerenza con l'ampliamento da quattro a sei anni del periodo regolatorio di riferimento, con la deliberazione 639/2023/R/IDR l'Autorità ha disposto che - ai fini della redazione dello *specifico schema regolatorio* - i documenti di programmazione che costituiscono la proposta tariffaria (e in particolare il programma degli interventi, PdI, e il piano economico-finanziario, PEF) fossero puntualmente adeguati secondo una rinnovata prospettiva di più lungo periodo, anche disponendo che il Piano delle Opere Strategiche, POS (parte integrante del PdI) fosse aggiornato dai competenti Enti di governo fino al 2035, e richiedendo che nel medesimo fossero esplicitati, tra l'altro, gli interventi strategici necessari al raggiungimento degli accresciuti obiettivi di qualità tecnica, nonché gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate (anche tenuto conto della rilevanza che il nuovo macro-indicatore "M0 – Resilienza idrica", introdotto con la deliberazione 637/2023/R/IDR, assume ai fini della pianificazione di bacino distrettuale).
- 8.2 L'Autorità è orientata a prevedere che, in sede di primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, il citato programma degli interventi sia adeguato, a partire dal 2026, in particolare alla luce:
- degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che verranno fissati in ragione dei livelli conseguiti nelle precedenti annualità, nonché degli adeguamenti alla RQTI e alla RQSII come prospettati nei documenti per la consultazione 470/2025/R/IDR e 469/2025/R/IDR;
 - dell'esito delle procedure di selezione di interventi ammessi a beneficiare di eventuali risorse pubbliche, giunte a conclusione in data successiva a quella di prima predisposizione tariffaria (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNISSI).

- 8.3 Peraltro, il riferito aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche, oltre a poter garantire un'ordinata configurazione delle pianificazioni esistenti, risulta inoltre funzionale all'efficace monitoraggio e rendicontazione degli interventi ammessi a beneficiare di risorse pubbliche per l'intera durata del relativo finanziamento.
- 8.4 Gli effetti delle richiamate revisioni sulla programmazione degli investimenti rileveranno anche ai fini della collocazione nella matrice degli schemi regolatori di cui al comma 6.1 del MTI-4, atteso che gli Enti di governo sono chiamati a tener conto, nell'ambito delle valutazioni concernenti la spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti, anche degli interventi che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili.
- 8.5 Per assicurare l'uniformità e l'omogeneità degli atti di programmazione, l'Autorità – come avvenuto per i precedenti aggiornamenti tariffari – intende mettere a disposizione gli schemi tipo di piano economico-finanziario e di programma degli interventi, affinché gli stessi siano coerentemente redatti tenendo conto dei livelli minimi, degli indicatori e degli standard di qualità fissati dalla regolazione¹⁹.

Spunti per la consultazione

Q28. *Si ritiene vi siano ulteriori aspetti di cui tener conto ai fini dell'aggiornamento biennale delle pianificazioni contenute nel programma degli interventi e del Piano delle Opere Strategiche? Motivare la risposta.*

9 Schema regolatorio di convergenza

- 9.1 Con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha mantenuto anche per il quarto periodo regolatorio la previsione di specifiche misure per il superamento del *water service divide*, aggiornando la disciplina dello schema di convergenza, a cui è possibile far ricorso al verificarsi di rinnovate condizioni (enunciate all'articolo 10 del provvedimento da ultimo citato), con la finalità di accompagnare i processi di razionalizzazione gestionale in atto e di promuovere - nell'ambito delle competenze dell'Autorità - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio.

¹⁹ Al riguardo, si rammenta che, da ultimo il d.lgs. 201/22 – recante la riforma dei servizi pubblici locali – prevede che “le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza (...), lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”, che (unitamente ai “costi di riferimento”, definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza) rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale.

- 9.2 Nello specifico, nel MTI-4, l'Autorità ha individuato, tra le regole tariffarie applicabili per il quarto periodo regolatorio, anche quelle relative allo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un arco di tempo limitato e predefinito) per le gestioni caratterizzate da perduranti carenze negli atti e nei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.
- 9.3 Lo schema regolatorio di convergenza prevede la ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, con regole di computo differenziate a seconda che:
- il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico di cui al comma 18.2 del MTI-4 elaborato dall'Autorità) del “*costo operativo stimato*” (comma 32.6, lett. a) e lett. b), del MTI-4). In tal caso, il comma 32.7 del MTI-4 prevede che il limite di crescita del moltiplicatore tariffario ϑ^a sia determinato in ragione del “*fattore di aggregazione*” α , nonché del “*fattore di incremento*” Y (che, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, assume il valore definito dall'Autorità in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente);
 - il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo (comma 32.6, lett. c), del MTI-4). In tal caso, il successivo comma 32.8 esplicita la regola di calcolo standardizzata per il computo del vincolo ai ricavi del gestore, VRG_{conv}^a , che tiene conto: i) dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del *Cluster A* della matrice di cui al comma 18.1 del MTI-4 (pari a 74 €/ab), incrementato del 10%; ii) della componente $Capex_{conv}^a$ (costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza) posta pari a $16\% * CO_{conv}^S$.
- 9.4 Ai sensi del comma 32.9 del MTI-4, la valorizzazione del “*fattore di incremento*” Y presuppone una serie di obblighi (di qualità tecnica, di qualità contrattuale, di misura, di corretta tenuta di registri tecnico-contabili, di articolazione tariffaria all'utenza e di programmazione degli interventi) espressamente cadenzati dall'Autorità nei sei anni di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, fatta salva la facoltà per l'Ente di governo di proporre – ai sensi di quanto previsto al comma 32.10 del MTI-4 – motivata istanza per una diversa allocazione temporale degli obblighi in parola.
- 9.5 L'Autorità è orientata a prevedere che, qualora l'istanza di cui al precedente punto 9.4 preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 32.9 concentrandoli unicamente nel quadriennio 2026-2029, il fattore di incremento Y , per ciascuna annualità del quarto periodo regolatorio, è determinato come segue:

	Y
Anno 1	0,0%
Anno 2	0,0%
Anno 3	7,0%
Anno 4	6,0%
Anno 5	5,0%
Anno 6	4,5%

9.6 Si intende poi esplicitare che – in esito a eventuali procedure ad evidenza pubblica espletate in applicazione della disciplina sul bando di gara di cui alla deliberazione 347/2025/R/IDR e, più in particolare, delle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi di cui all’articolo 11 dell’Allegato A al provvedimento da ultimo richiamato – la predisposizione tariffaria sia elaborata nel rispetto delle condizioni di aggiudicazione, prevedendo per ciascun anno di convergenza che il vincolo ai ricavi (VRG_{conv}^a) sia quantificato, ai sensi dei commi 11.8 e 11.9 dell’Allegato A alla deliberazione 347/2025/R/IDR, sulla base:

- della componente CO_{conv}^S valorizzata in corrispondenza dell’estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del *Cluster C*, rappresentato nella matrice di cui al comma 18.1 del MTI-4, pari a 116 €/ab, incrementato del 10%;
- della componente $Capex_{conv}^a$ pari a $16\% * CO_{conv}^S$;
- di eventuali proposte oggetto dell’offerta economica di aggiudicazione tese a ridurre le componenti di cui sopra e gli oneri a carico dell’utenza finale.

Spunti per la consultazione

Q29. *Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione allo schema regolatorio di convergenza? Si ritiene vi siano ulteriori elementi da considerare in sede di primo aggiornamento biennale? Motivare la risposta.*